

**PROPOSTA DI ORDINE DEL GIORNO PER RIBADIRE E DOMANDARE IL RISPETTO DEI PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE E DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO, A SEGUITO DELLA VICENDA RIGUARDANTE LA NAVE SEA WATCH 3 E, PIU' IN GENERALE, DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO LEGGE 14 GIUGNO 2019, N. 53 RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA (G.U. n° 138 del 14 giugno 2019) E DEL DECRETO LEGGE 4 OTTOBRE 2018, N. 113 RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E IMMIGRAZIONE, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 1 DICEMBRE 2018, N. 132 (G.U. n° 281 del 3 dicembre 2018)**

IL CONSIGLIO COMUNALE DI POGGIBONSI

PREMESSO

- che il 12 giugno scorso un barcone con a bordo 52 migranti provenienti dalla Libia è stato soccorso in acque internazionali, nella zona SAR libica, dall'equipaggio della nave Ong Sea Watch 3, battente bandiera olandese;
- che, la Sea Watch 3 si è rifiutata di portare in Libia - e quindi di fatto di respingere - i 52 naufraghi salvati in mare, ritenendo che il porto di Tripoli continui a non essere ed a non avere le caratteristiche di un pos (*place of safety - porto sicuro*) come richiesto dalla Convenzione di Amburgo e così come ribadito da un rapporto delle Nazioni Unite pubblicato il 20 dicembre 2018 (*Desperate and Dangerous: Report on the human rights situation of migrants and refugees in Libya*) e già acquisito dagli investigatori della Corte penale internazionale dell'Aja;
- che la nave si è diretta verso il porto dell'Isola di Lampedusa, luogo di attracco e di soccorso geograficamente più vicino, chiedendo all'Italia un *place of safety*;
- che il 15 giugno, mentre la Sea Watch 3 si trovava ancora in acque internazionali, è entrato in vigore il Decreto-Legge 14 giugno 2019, n. 53, recante "*Disposizioni urgenti in materia di ordine e pubblica sicurezza*" (c.d. decreto sicurezza-bis, G.U. n. 138 del 14 giugno 2019) che conferisce al Ministro dell'Interno - richiamando le recenti direttive emanate nell'ambito della c.d. "*politica dei porti chiusi*" - il potere di adottare provvedimenti volti a vietare o limitare l'ingresso di imbarcazioni nelle acque territoriali per finalità di contrasto all'immigrazione irregolare (art. 1, che ha modificato l'art. 11 T.U.I. inserendo il comma 1-ter) e che prevede per i trasgressori sanzioni amministrative pecuniarie;
- che in tal data, in applicazione della nuova disposizione normativa, il titolare del Viminale firmava il primo di tali provvedimenti nei confronti dell'equipaggio della Sea Watch 3, costringendo detta imbarcazione a stazionare in acque internazionali nei pressi dell'Isola di Lampedusa con a bordo 43 persone;
- che avverso il divieto di ingresso è stato esperito ricorso al TAR del Lazio, con richiesta al Presidente di sospendere in via cautelare l'efficacia del provvedimento ministeriale e che, tuttavia, in data 19 giugno, tale richiesta è stata rigettata in ragione della circostanza per cui i soggetti vulnerabili, 11 migranti - bisognosi di urgenti cure mediche - erano stati sbarcati dalle Autorità italiane per ragioni di salute e vulnerabilità, non residuando pertanto ragioni di eccezionale gravità tali da giustificare la sospensiva;

- che si è resa quindi necessaria una *interim measures* ai sensi dell'art. 39 del Regolamento di procedura della Corte EDU, basata sul diritto alla vita ed il divieto di trattamenti inumani e degradanti, incompatibili con la prolungata permanenza dei naufraghi su una nave sovraffollata e inadatta ad ospitarli per un lasso di tempo di tale entità, senza possibilità di presentare domanda di protezione internazionale;
- che i giudici di Strasburgo, dopo avere rivolto domande ai ricorrenti ed al Governo italiano in merito alla situazione a bordo ed alla gestione delle situazioni di vulnerabilità, hanno deciso di non indicare al Governo stesso la misura dell'autorizzazione all'ingresso richiedendo comunque alle autorità italiane di continuare a fornire assistenza di carattere umanitario; pronuncia, che non deve essere interpretata né come un'anticipazione della posizione della Corte rispetto ad un eventuale ricorso proposto dalle stesse persone per violazione dei propri diritti fondamentali, né, tanto meno, come autorevole avallo sovranazionale della politica dei "porti chiusi"; la portata della pronuncia, infatti, deve essere contestualizzata nel quadro di un consolidato orientamento restrittivo in materia di misure provvisorie, le quali vengono concesse soltanto a fronte ad "*an imminent risk of irreparable harm*";
- che dopo parecchi giorni trascorsi al limite delle acque territoriali, costantemente monitorati da unità navali del Corpo della Guardia Costiera, intrattenendo contatti via e-mail con l'Autorità Marittima, tesi ad ottenere lo sbarco dei migranti (che producevano, tra l'altro, in data 22 giugno 2019 una ulteriore evacuazione medica per soggetto bisognoso di urgenti cure mediche) alle ore 14.25 del 26 giugno 2019 la Sea Watch3 forzava il blocco imposto dal provvedimento Interministeriale e si dirigeva verso le acque territoriali italiane invocando lo stato di necessità; veniva quindi aperto un fascicolo a carico della comandante della nave Carola Rackete in relazione alle ipotesi di reato di cui agli art. 12, c. 1 e 3, lett a) del T.U.I ed all'art. 1100 del Codice della Navigazione; alle 1.15 del 29 giugno 2019 la nave Sea Watch3 avviava i motori e si dirigeva verso il porto di Lampedusa, l'unità della GDF V808 si frapponeva allora fra la banchina e la motonave nel tentativo di impedire l'attracco della Sea Watch3 che alle ore 1.45, durante le manovre di ormeggio presso la banchina, urtava l'unità della GDF V808 che riusciva, tuttavia, a sfilarsi e ad ormeggiare poco distante dalla nave;
- che "*mentre si agitava il caso della Sea Watch 3, negli stessi giorni, in silenzio, oltre duecento migranti sbarca(vano) con vari mezzi: salvataggi di Guardia di finanza e Guardia costiera o barchini*", paradossamente, quest'ultimo, sotto gli occhi di tutti e ulteriormente evidenziato dal Procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio, interrogato alle Commissioni riunite Affari Costituzionali e Giustizia della Camera, in occasione delle quali il Decreto sicurezza bis ha subito sonora e unanime bocciatura;

#### CONSIDERATO:

- che il GIP di Agrigento non convalidava l'arresto della Capitana della Sea Watch, Carola Rackete, ritenendo l'insussistenza del reato di cui all'art. 1100 cod. della Navigazione e il reato di cui all'art. 337 c.p. scriminato dall'art. 51 c.p. che esime da pena colui che commette il fatto in adempimento di un dovere impostogli da una norma giuridica o da un ordine legittimo di pubblica utilità; il riferimento è qui all'art. 18 della Convenzione del mare, che autorizza il passaggio, la fermata e l'ancoraggio da parte di navi battenti bandiera straniera, quando ciò si renda necessario al fine di prestare soccorso e le previsioni dell'art. 10 ter d.lgs 286/98 nella parte in cui fa obbligo - al Capitano ed alle Autorità nazionali indistintamente - di prestare soccorso e prima assistenza allo straniero "*rintracciato in occasione dell'attraversamento irregolare*

della frontiera interna o esterna ovvero giunto nel territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio in mare”;

- che “in forza della natura sovraordinata delle fonti convenzionali e normative sopra richiamate” il Giudice sottolineava nella sua Ordinanza, quindi, come “nessuna idoneità a comprimere gli obblighi gravanti sul Capitano della Sea Watch 3, oltre che delle autorità nazionali, potevano rivestire le direttive ministeriali in materia di “porti chiusi” o il provvedimento (del 15 giugno 2019) del Ministro degli Interni di concerto col Ministro della Difesa e delle Infrastrutture (ex art. 11, c. 1-ter T.U.Imm) che faceva divieto di ingresso, transito e sosta alla nave Sea Watch 3, nel mare nazionale”;

- che tale decisione è stata oggetto di dure critiche da parte del Ministro dell’Interno il quale ha ritenuto, inopportuno, di richiamare più volte la Magistratura a “non fare politica” così, di fatto, disconoscendo le decisioni dell’Organo Giudicante;

- che le migrazioni non sono materia contingente o imprevedibile tale da richiedere l’intervento del legislatore attraverso la decretazione d’urgenza o la necessità di ricorrere alla fiducia delle Camere, come successo per i Decreti Legge 113/2018 e 53/2019; il complesso fenomeno migratorio merita, al contrario, un ampio dibattito assicurato dal ricorso ad una legge ordinaria, aprendo uno spazio di democratico confronto e approfondimento: il ruolo del parlamento non può ridursi a un voto di fiducia con il conseguente annullamento del dibattito politico attorno ad interventi normativi destinati ad incidere profondamente sui diritti fondamentali delle persone;

- che inoltre il c.d. Decreto sicurezza bis - così come l’ormai convertito in legge decreto sicurezza (L. 132/2018) - non presenta i requisiti di urgenza e necessità previsti per l’emanazione di tale misura. I dati ufficiali del Viminale riportano una riduzione dei soggetti sbarcati in Italia – nell’ultimo biennio □ superiore al 96% a discapito di migliaia di persone morte e disperse in mare ed è lo stesso Ministro dell’Interno proponente a dare conferma, nel corso della conferenza stampa a seguito dell’approvazione del decreto da parte del Consiglio dei Ministri, della riduzione degli sbarchi di stranieri irregolari, delle richieste di asilo politico e delle presenze nei centri per l’immigrazione sul territorio;

- che la c.d. politica dei “porti chiusi”, recepita e inglobata nei due “decreti sicurezza” è stata oggetto di severe critiche da parte dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani, con specifico riferimento ad una lettera del 15 maggio 2019 firmata da cinque *Special Rapporteur*, che evidenzia la radicale incompatibilità della politica in questione con gli obblighi derivanti dalle Convenzioni UNCLOS, SOLAS e SAR sul diritto internazionale del mare, nonché con il principio del *non-refoulement*;

- che gli stessi profili di illegittimità ravvisabili nelle ricordate direttive potranno viziare, oggi, i divieti ministeriali che verranno adottati ai sensi del novellato art. 11-ter del T.U. Immigrazione. L’esistenza di una cornice giuridica di rango primario non cambia, evidentemente, il sistema delle fonti sovranazionali (ratificate dall’Italia) all’interno del quale tali provvedimenti si inseriscono. Anzi, la presenza di un espresso riferimento al necessario “rispetto degli obblighi internazionali” renderà più agevole il sindacato per violazione di legge, con eventuale annullamento o disapplicazione in sede giurisdizionale;

#### RITENUTO CHE

- costruire nuovi muri e barriere in questo continente dimostra una grave dimenticanza della nostra storia recente e un tradimento dei principi fondanti della nostra comunità e,

pertanto, è assolutamente da scongiurare qualsivoglia processo di degrado culturale, imbarbarimento del contesto sociale del nostro Paese o, addirittura, di arretramento dei principi generali e delle garanzie fissate nella Costituzione italiana;

- che sia necessario e doveroso un serio ripensamento delle politiche sull'immigrazione a livello Europeo e - così come ribadito dal Presidente del Parlamento Europeo in occasione del suo insediamento - che sia arrivato il momento che il Consiglio Europeo discuta la riforma del Regolamento di Dublino *“per i cittadini Europei che chiedono più solidarietà fra gli Stati Membri”* e *“per quella povera gente, per quel senso di umanità che non vogliamo smarrire e che ci ha fatto grandi agli occhi del mondo”*;

-che sia allora necessario, non soltanto un mero atto di denuncia di tali politiche, ma anche, e soprattutto, un gesto concreto che non lasci tali nobili intenzioni prive di conseguenze

#### IMPEGNA

il Sindaco e la Giunta Comunale a chiedere al Ministro dell'Interno, al Governo, al Presidente della Repubblica, al Presidente del Parlamento Europeo e al Presidente del Consiglio Europeo

1. il rispetto dei principi fondamentali della Costituzione italiana e delle norme internazionali che l'ordinamento giuridico incorpora, *in primis* la difesa dei diritti umani e della dignità della persona, senza distinzione di razza, lingua, religione e genere;
2. il rispetto del ruolo istituzionale del Ministro dell'Interno che rappresenta gli italiani tutti secondo quanto previsto dalla Legge 121/1981, dal D. Lgs. 300/1999 e dal DPR 398/2001, evitando il consumarsi in scontri permanenti con le altre figure istituzionali italiane ed internazionali;
3. il rispetto, a tal fine, dell'ineludibile principio della separazione dei poteri vigente nel nostro ordinamento, che impone che la Magistratura non possa - e non debba - in alcun modo sottostare alle richieste o alle pressioni dell'Esecutivo;
4. il rispetto, altresì, delle più elementari garanzie difensive accordate all'indagato dalla Costituzione, evitando qualsiasi forma di giustizia mediatica o populista come metodo di accertamento della responsabilità penale, da avvenire unicamente attraverso un giusto processo nel contraddittorio delle parti;
5. a sollecitare il Presidente del Parlamento Europeo e il Presidente del Consiglio Europeo a discutere la necessaria, doverosa e non più derogabile riforma del Regolamento di Dublino per una più corretta gestione del flusso dei migranti su scala europea;
6. a sottoscrivere l'appello #dirittincomune promosso da ActionAid Italia e dall'ASGI (Associazione per Studi Giuridici sull'Immigrazione) indirizzato a tutti i Sindaci d'Italia affinché si impegnino ad iscrivere nei registri anagrafici i richiedenti asilo in accordo con la lettura costituzionalmente orientata dell'art. 13 legge 132/18

Stefano Nastasi (capogruppo del Partito Democratico)

Giacomo Ambrosio (capogruppo di Vivacittà)

Bruno Borri (capogruppo di PoggibonsiPuò)

Giuditta Cipriani (consigliera del Partito Democratico)